

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1655

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, FORCIERI, SCIVOLETTO, CAVAZZUTI, CARPI, ROGNONI, DEBENEDETTI, MANTOVANI, LAURICELLA, CARPINELLI, MODOLO, BORRONI, STEFANO, LORETO, MANCONI, MASULLO, CASADEI MONTI, VIGEVANI, BERTONI, BUCCIARELLI, MORANDO, FALOMI, SENESE, STAJANO, DE GUIDI, BONAVITA, VALLETTA, LAFORGIA, BISCARDI, DANIELE GALDI, SCAGLIOSO, PAGANO, PELELLA, DE LUCA, D'ALESSANDRO PRISCO, DI ORIO, PAROLA, CHERCHI, ALBERICI, DI BELLA, ANGELONI, GIOVANELLI, PETRUCCI, LARIZZA, LONDEI, CADDEO, PREVOSTO, PAPPALARDO, BAGNOLI, SMURAGLIA, SICA, PIETRA LENZI, MIGONE, SCRIVANI, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, CORVINO, SELLITTI, BENVENUTI, ROCCHI, BRUTTI, CIONI, STANISCIÀ, SPERONI, LOMBARDI-CERRI, DOLAZZA, BEDONI, ROBUSTI, GUALTIERI, PERUZZOTTI, CECCATO, CARINI, BUSNELLI, MANARA, BRUGNETTINI, FANTE, FABRIS, CARNOVALI, COPERCINI, WILDE, MARCHINI, DONISE, IMPOSIMATO, PREIONI, BACCARINI, PERLINGIERI e MAGLIOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

Modifica dell'articolo 135 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - In questa fase di definizione complessiva delle norme relative alle ineleggibilità, alle incompatibilità e al conflitto di interessi e di proposte di separazione della politica dall'amministrazione, si ritiene opportuno affrontare anche il problema, in altri paesi da tempo risolto, della necessità di un periodo di «raffreddamento» nel passaggio da carica a carica.

In particolare, ma senza volere in nessun modo esaurire il problema, il presente disegno di legge riguarda, proprio per la loro importanza, i giudici costituzionali e mira ad evitare che su di essi si addensino qualsiasi sospetto concernente le loro sentenze e le loro dichiarazioni pubbliche. Il testo, come i colleghi vedranno, si illustra da sè.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—
Art. 1.

1. All'articolo 135 della Costituzione, al quarto comma è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice costituzionale, cessato dalle sue funzioni, non può ricoprire cariche di governo, cariche elettive e cariche di nomina parlamentare e governativa per un periodo di cinque anni».

